Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Turismo ecocompatibile:
ora anche i campeggi possono fregiarsi del marchio Ecolabel

A cura della Dott.ssa Daniela Dall'Igna

Una novità relativa al marchio comunitario di qualità ecologica, riguarda l'estensione di tale marchio anche ai campeggi. Infatti, la crescente richiesta di un turismo ecocompatibile ha condotto come logica conseguenza quella di promuovere per tale tipo di strutture, degli standard e criteri che tenessero maggiormente in considerazione l'impatto ambientale, al fine di ridurlo.

Facendo una rapida, ma ineludibile premessa, il sistema relativo al marchio di qualità ecologica, cosiddetto Ecolabel, introdotto nel 1992[1], è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000[2], il quale va coordinato con la decisione della Commissione del 10 novembre 2000[3] che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME)[4] e ne stabilisce il regolamento interno.

Il sistema Ecolabel è a partecipazione volontaria e va considerato un sistema aperto ovvero potenzialmente qualsiasi[5] prodotto o servizio, che risponda ai requisiti ambientali previsti nell'art. 3 del regolamento (CE) n.1980/2000 ed ai criteri per l'assegnazione del marchio di qualità enunciati nel seguente art.4, può fregiarsi del marchio Ecolabel, il cui simbolo è il "fiore".

[1] Si precisa che il sistema comunitario relativo al marchio di qualità ecologica è stato introdotto, e in origine disciplinato, dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, ora espressamente abrogato dal regolamento (CE) n. 1980/2000.

[2] Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 237 del 21 settembre 2000 ed entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

[3] Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 293 del 22 novembre 2000.

[4] Al fine di garantire l'efficienza e la neutralità del sistema Ecolabel, è affidato ad un organismo appropriato, quale il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico, il compito di contribuire a fissare e riesaminare i criteri relativi al marchio di qualità ecologica nonché i requisiti di valutazione e verifica della conformità.

[5] Va precisato che il marchio, ex art. 2, punto 4 del regolamento (CE) n.1980/2000 "non può essere assegnato a sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni, o mutageni, [..], né ai beni il cui processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la salute umana e/o l'ambiente, [..]." Segue il punto 5, in cui è specificato che parimenti il marchio "non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande, ai prodotti farmaceutici, né ai dispositivi medici [..]."

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Attualmente il marchio Ecolabel può essere attribuito a ventitrè categorie merceologiche e se la sua applicazione al settore dei servizi ricettivi risale al 2003, solo ora comprende anche la categoria dei campeggi.

Gli aspetti ambientali che vengono presi in considerazione, onde determinare se una struttura come un campeggio può fregiarsi del "fiore" sono di vario tipo ossia la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la protezione dei suoli, la riduzione dei rifiuti, il risparmio energetico, la gestione delle risorse naturali, la prevenzione del riscaldamento globale, la protezione della fascia di ozono, la sicurezza ambientale, l'impatto acustico, la biodiversità. Pertanto un campeggio, per vedersi riconoscere il marchio Ecolabel, dovrà rispettare dei criteri di risparmio energetico, come ridurre il consumo di energia elettrica e di acqua, impiegare o implementare l'uso di energie rinnovabili, offrire adeguate informazioni per un uso efficiente delle risorse e per un più incisivo livello di protezione ambientale, nonché ridurre la produzione dei rifiuti.

Per ottenere il marchio Ecolabel è necessario che il prodotto o il servizio soddisfi tutti i criteri previsti e predeterminati per il relativo gruppo o categoria; a tal fine, viene preso in considerazione l'intero ciclo di vita del prodotto, ossia "dalla culla alla tomba"[6], per valutare se un prodotto o servizio, rispetto agli altri prodotti (o servizi) dello stesso gruppo sia capace di ridurre gli impatti ambientali negativi: un importante parametro di valutazione è costituito dal "saldo ambientale netto" derivante dall'analisi costi-benefici ambientali, compresi gli aspetti inerenti la sicurezza e la salute. Peraltro, va precisato che il processo di individuazione e selezione dei principali aspetti ambientali e di definizione dei criteri del marchio Ecolabel comprende le fasi di studio di fattibilità e di mercato, i criteri attinenti al ciclo di vita, le analisi dei miglioramenti e la proposta dei criteri.

Non di valenza secondaria, è l'aspetto secondo cui il marchio Ecolabel deve contenere informazioni che, in base al principio di trasparenza, siano semplici, non ingannevoli, accurate e soprattutto siano scientificamente fondate sui principali aspetti ambientali presi in considerazione per l'assegnazione del marchio, promuovendo e garantendo in tal modo ai consumatori un'informazione che li possa indirizzare, nell'acquisto del prodotto o nella fruizione del servizio, sia verso scelte sempre più responsabili e consapevoli, sia verso la piena comprensione dell'importanza intrinseca di tale marchio.

L'uso del marchio comunitario di qualità ecologica viene promosso tramite campagne di informazione ed azioni di sensibilizzazione ad ampio raggio, indirizzate verso i consumatori, i produttori, i venditori al

[6] In tal senso si veda la definizione enunciata nell'art. 3, lett. d) del regolamento (CEE) n. 880/92. In base al regolamento vigente, si intende con tale espressione, la produzione, l'uso e da ultimo lo smaltimento, inoltre, nel caso sia tecnicamente fattibile, si valuta anche la fase di preproduzione del ciclo di vita dei beni che comprende "l'estrazione o la produzione e la trasformazione delle materie prime e la produzione di energia". In particolare, per i servizi si ha riguardo all'acquisto di beni per effettuare un servizio, la fornitura di servizi e la gestione dei rifiuti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

dettaglio e all'ingrosso, il pubblico in generale[7]; del resto, proprio per rendere il pubblico sempre più partecipe e idealmente vicino a questo sistema, è espressamente previsto che le organizzazioni per la tutela dei consumatori e le associazioni ambientaliste abbiano un ruolo di primo piano e contribuiscano all'elaborazione e alla determinazione dei criteri relativi ai marchi comunitari di qualità ecologica.

Inoltre, l'efficienza del sistema Ecolabel è garantita da un periodico riesame del piano di lavoro, dei criteri relativi al marchio di qualità oltre ai requisiti di valutazione e verifica della conformità, e da un costante aggiornamento che tenga conto in particolare del progresso tecnico e scientifico nonché dell'esperienza maturata nel settore.

Infine, è fuori discussione che poter esibire sui prodotti o sui servizi il "fiore"del marchio Ecolabel diventa sempre più appetibile, e se da un lato, come nel caso di specie, un campeggio che abbia ottenuto il marchio Ecolabel gode a livello commerciale di indubbi vantaggi in termini di marketing, dall'altro, grazie a tutti gli aspetti aventi valenza e ripercussioni ambientali, si pone in una posizione di maggiore tutela ambientale oltre che di risparmio energetico, consentendo al soggetto, anche nella qualità di turista, di sviluppare una sensibilità ed una coscienza verso un consumo sempre più ecosostenibile

Daniela Dall'Igna

Pubblicato il 5 settembre 2008

[7] Si veda anche l'art. 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000, in cui è previsto che il CUEME, in un forum consultivo, garantisca per ciascun gruppo di prodotti, "una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate quali l'industria, fornitori di servizi, PMI comprese, artigiani, organizzatori professionali, sindacati, venditori all'ingrosso o al dettaglio, importatori, associazioni ambientaliste e organizzazioni per la tutela dei consumatori".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248